




COMUNE DI SERMONETA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE BIOMASSE FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO E/O ENERGIA ELETTRICA E/ TERMICA



Approvato con deliberazione CC. n. 34 del 15/06/2015 pubblicata il 25/06/2015

Art. 1 (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'attività e alla gestione degli impianti a biogas e biomasse aziendali e interaziendali che trattano effluenti di allevamento in miscela con le biomasse e impianti a biomasse per la produzione di biometano e/o energia elettrica e/o termica con una potenza elettrica fino a 1MW. Gli impianti possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone urbanistiche del territorio:.

a) in "zona agricola - Normale E.1" *quelli aventi* caratteristiche di impianti aziendali o interaziendali - che trattano effluenti di allevamento in miscela con le biomasse oppure alimentati da biomasse e/o biogas;

b) in zona omogenea "D – industriale" (Area per lo Sviluppo Industriale - Agglomerato di Sermoneta) gli altri impianti alimentati da biomasse e/o biogas per la produzione di energia elettrica.

2. In virtù dell'art. 6 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio, gli enti e le società che producono e distribuiscono a terzi energia elettrica e/o termica, hanno l'obbligo di verificare la possibilità tecnica dell'impianto e la presenza di un'adeguata utenza termica (richiesta di acqua calda e/o di vapore e/o di raffrescamento) circostante, al fine di convertire l'impianto limitato alla sola produzione di energia elettrica e/o termica in impianti di cogenerazione o trigenerazione. La verifica sarà considerata positiva se sussistono le condizioni tecniche impiantistiche e una significativa riduzione delle emissioni complessive dell'area di pertinenza degli impianti di produzione di energia e dell'utenza tenendo presente che, in ottemperanza alla Deliberazione del C.C. di Sermoneta n. 21 del 08.09.2014 con la quale il Comune ha aderito al " Patto dei Sindaci –Covenant of Mayor" , lanciato dalla Commissione Europea con lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento " Energia per un mondo che cambia " adottato dall'Unione Europea il 9 marzo 2007, dovrà risultare dal bilancio energetico una riduzione di almeno il 20% delle emissioni climalteranti entro il 2020.. Qualora la verifica del punto abbia dato esiti positivi la società deve predisporre un progetto e procedere alla sua pubblicizzazione presso l'utenza al fine di sottoscrivere dei protocolli per la realizzazione del progetto medesimo. Vengono quindi preferiti impianti del tipo cogenerativo o trigenerativo , con l'utilizzo di biomasse residuali nel territorio, con il preciso scopo di contribuire al bilancio zero delle emissioni dell'impianto o alla riduzione delle emissioni climalteranti contribuendo con la cogenerazione o trigenerazione locale allo spegnimento di impianti che generano emissioni da fonti fossili.

Art 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

2

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE BIOMASSE FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO E/O ENERGIA ELETTRICA E/ TERMICA

a) digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

b) Biogas: Il "biogas" è una miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte metano, dal 50 al 80%) prodotto dalla fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici provenienti da rifiuti, vegetali in decomposizione, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti dell'agroindustria.

b) biometano : gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione della rete del gas naturale.

c) impianto aziendale: impianto al servizio di una **singola impresa agricola** che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, in miscela con le biomasse; gli effluenti di allevamento e le biomasse devono essere prodotti prevalentemente dall'impresa medesima;

d) impianto interaziendale: impianto a servizio di **più imprese agricole associate** che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento in miscela con le biomasse, prodotti prevalentemente nelle medesime imprese;

e) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica del digestato e delle sue frazioni, o la destinazione del digestato, come sottoprodotto, secondo la normativa vigente, nonché di produzione di energia elettrica dal biogas prodotto.

f) impianto a biomasse: impianto che utilizza ed elabora per fini energetici le biomasse come definite nel Decreto Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011¹, diversi dagli impianti di digestione anaerobica.

Art. 3 (Materiali utilizzabili)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 152/2006, del Reg. CE n. 1069/2009 , del reg. CE 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas installati o da installare nel Comune di Sermoneta:

¹ D. Lgs. 3/3/2011 n. 28 art. 2 - Definizioni - comma 1, lett. e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

a) Effluenti di allevamento e assimilati: sono effluenti di allevamento ai sensi del DM 7 aprile 2006 le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere/non mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

2. Ai fini del presente regolamento sono assimilati agli effluenti di allevamento:

a) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

b) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

c) le frazioni palabili e non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti, compreso lo stoccaggio, di effluenti di allevamento;

d) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio e/o altri trattamenti meccanici;

e) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

f) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

g) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

h) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici anche contenenti detergenti purché biodegradabili, se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico;

i) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

3.. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse:

a) i residui delle coltivazioni del fondo e della silvicoltura (ad es. paglia, pula, stocchi, fieni e trucioli da lettiera, residui di campo delle aziende agricole, sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei prodotti forestali, sottoprodotti derivanti dalla gestione del bosco, potature e ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato);

b) i residui della potatura, sfalci e residui delle aziende agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a) e c) del Decreto 3 aprile 2006, n. 152 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;

c) i residui delle trasformazioni agricole primarie o valorizzazioni delle produzioni vegetali comprese le acque di vegetazione e le sanse umide non preventivamente trattate (ad es. sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette ecc), sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc); sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbuccatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbuccatura, confezionamento, ecc.); sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); pannello di spremitura di alga; sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); sottoprodotti della torrefazione del caffè; sottoprodotti della lavorazione della birra;

d) i residui delle trasformazioni o valorizzazioni derivanti dalle attività di frantoi o cantine, classificati piccole imprese ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, comprese le acque di vegetazione e sanse umide non preventivamente trattate chimicamente;

e) i prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia.

f) tutti gli altri sottoprodotti ad esclusione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Reg. CE 1069/2009 categoria 2 e della categoria 3 sono consentiti solo: lo stallatico e la mondiglia) come definiti dalla tabella 1.A dell'allegato 1 del DM 06 luglio 2012 (allegati al presente regolamento)

Art. 4 (Esercizio dell'attività)

1. Il presente articolo disciplina l'esercizio di qualsiasi attività finalizzata alla produzione di energia elettrica e/o termica anche in assetto cogenerativo o trigenerativo attraverso impianti alimentati da *biogas* e/o da *biomasse*.

2. Le aziende interessate dovranno produrre domanda di autorizzazione con la presentazione di progetti che dovranno rispettare i parametri ed i limiti fissati dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, secondo un principio di precauzione ed al fine di una maggiore salvaguardia di quanto stabilito al comma 2, l'Amministrazione si riserva di approvare progetti per un massimo di 4 MW complessivi. L'esame delle autorizzazioni richieste avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e quelle presentate prima dell'approvazione del presente regolamento dovranno essere ripresentate. In fase di autorizzazione delle attività verrà data precedenza:

- Agli impianti aziendali o interaziendali che vengono asserviti alla chiusura in loco del ciclo produttivo sempre seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande
- Agli impianti che utilizzano materiali di scarto delle coltivazioni locali

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo, atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danni a beni pubblici o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo o la molestia. Nel rispetto dell'art.216 del Testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 . per poter realizzare l'impianto è necessario certificare che il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato

5. Al fine di eseguire una caratterizzazione delle emissioni odorigene, di un nuovo impianto, o di una modifica sostanziale, con ripercussioni sulle emissioni odorigene, il progettista deve, ricercare tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo e limitarne le emissioni, secondo le migliori tecnologie esistenti.

6. In particolare nel progetto dovrà essere predisposto un modello di dispersione, sulla base dei dati meteorologici, per verificare che l'entità del disturbo dovuto a rumori, odori o altre emissioni moleste non impatti in maniera significativa sulla zona interessata dalle emissioni e soprattutto che non ne pregiudichi l'utilizzo secondo lo strumento di programmazione territoriale vigente.

7. Nella conduzione degli impianti, dovranno comunque essere evitati picchi di emissioni odorigene, anche di breve durata, che possano generare molestie nei recettori vicini dell'impianto.

8. Dopo l'avviamento e la messa a regime dell'impianto, l'impresa sottoporrà all'Amministrazione la verifica in contraddittorio del rispetto di quanto previsto dai precedenti commi

3) e 4). L'Amministrazione per tale verifica può avvalersi della consulenza degli organi di controllo in campo ambientale e sanitario.

Art. 5 (Provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria e per la tutela del distretto agro-alimentare)

1. In relazione alle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio e alla relativa "Sezione II - Classificazione del Territorio Regionale" il territorio del Comune di Sermoneta ricade in **zona C**. Tale zona comprende i comuni classificati in classe 3/4 a basso rischio di superamento dei limiti di legge, dove sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 351/99.

2. L'art. 7 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio obbliga i gestori di impianti e di attività che producono emissioni polverulente o di altri inquinanti, non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ad adottare misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente. Il Comune di Sermoneta, in sede di rilascio di atti autorizzativi, previsti da altre normative di settore, attraverso gli uffici competenti provvederà a prescrivere specifiche misure di prevenzione e di mitigazione, finalizzate alla massima riduzione delle emissioni di inquinati derivanti da tali attività ed impianti.

3. Per gli impianti di cui all'art. 1, si applicano i limiti di emissione di cui (all'art. 6, comma 3, lettera b), delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio, e devono avere un computo globale di emissioni di CO₂ in accordo con quanto stabilito dall'art.1 comma 2 del presente regolamento.

4. Nel calcolo del bilancio di emissione dell'impianto si devono considerare le emissioni degli eventuali sistemi di valorizzazione energetica (cogeneratori, rigeneratori, caldaie, ecc), le emissioni legate al trasporto delle biomasse e nei casi della produzione di biomasse locali, il conto delle emissioni dovute alla produzione agricola secondo le tabelle riportate in allegato A e le eventuali compensazioni con la messa a dimora di piante ad alto assorbimento di CO₂.

5. Il computo globale delle emissioni di CO₂ dell'impianto deve essere accompagnato da una attenta analisi e relazione tecnica a cura del progettista dell'impianto, sottoposta a contraddittorio in fase di istruttoria tecnica a carico dell'Amministrazione Comunale.

6. Ricordando l'assoluto divieto a livello Regionale delle produzioni geneticamente modificate e a tutela del citato distretto agroalimentare, si richiede che sia limitato al massimo l'impatto ambientale delle colture di biomasse energetiche sul territorio, con l'utilizzo di concimi biologici e lotta ai parassiti e agli insetti nocivi con metodi naturali.

7. Nel rispetto dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, per poter realizzare l'impianto è necessario certificare che il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

8. Nel rispetto della direttiva 2008/50/CE, D.lgs 13 agosto 2010, n.155, l'impianto deve funzionare in modo tale da non peggiorare la qualità dell'aria.

Art. 6 (Distanze degli impianti)

1. Al fine di evitare un peggioramento della qualità dell'aria (come disposto dal D.lgs. 155/2010 in recepimento della Direttiva Europea n.50 del 21/08/2008 e come disposto dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio), e delle condizioni di salubrità del territorio comunale nel quale già insistono industrie classificate insalubri (All. D.M. 05/09/94 elenco di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie n.1265/34) e la cui specifica topografia e orografia crea condizioni aggravanti per le abitazioni e gli insediamenti sensibili presenti si dispone quanto segue:

- **Le distanze minime** di rispetto per la costruzione di nuovi impianti, inclusi inceneritori e centrali termoelettriche dovrà essere **di 300 mt da altri impianti** e da edifici singoli (residenziali o di pubblico servizio, non ricompresi in aree industriali) e **500 mt dai centri abitati** (dal limite esterno) e obiettivi sensibili (Ospedali, Scuole, Carceri, etc) compatibile con il piano di zonizzazione acustica.

2. Si dispone che per gli impianti di cui ai successivi commi 2.1 e 2.2, in deroga a quanto disposto al comma 1, le distanze siano ridotte **a 200 mt da altri impianti di potenza pari o inferiore**, da **edifici singoli** (residenziali o di pubblico servizio, non ricompresi in aree industriali), **dai centri abitati** (dal limite esterno) e dai **siti sensibili** (Ospedali, Scuole, Carceri, etc.) nel solo caso in cui gli impianti di produzione di energia da biomasse e/o biogas godano di tutte le seguenti caratteristiche:

2.1 Impianto aziendale a biomassa con digestore anaerobico fino a 200 kW. Il titolare di tale impianto deve risultare, per l'intero ciclo di vita dell'impianto stesso, contestualmente:

- a) proprietario dell'impianto;
- b) proprietario o in disponibilità dei terreni di coltivazione delle biomasse;
- c) produttore degli effluenti di allevamento e delle biomasse, utilizzati nell'impianto;
- d) utilizzatore a fini agronomici del digestato nei terreni di cui ha la proprietà o la disponibilità a qualunque titolo secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente, ai fini della produzione agricola aziendale.

2.2 Impianti interaziendali a biomassa con digestore anaerobico fino a 200 kW. Al fine di esercire un impianto interaziendale le cooperative agricole, le imprese agricole associate, secondo le forme associative previste dal codice civile, e fermo restando quanto stabilito nel seguente art.9, devono mantenere, per l'intero ciclo di vita dell'impianto stesso, contestualmente:

a) la proprietà dell'impianto, secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente;

b) essere produttori degli effluenti di allevamento, e delle biomasse, immessi nell'impianto; sono inclusi anche gli effluenti di allevamento e le biomasse prodotti dai singoli soci delle cooperative agricole;

c) l'utilizzazione del digestato sui terreni di cui i soci della cooperativa o le imprese agricole associate hanno la disponibilità a qualunque titolo secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente, ai fini della produzione agricola interaziendale o la destinazione del digestato, come sottoprodotto, secondo la normativa vigente.

3. Sono consentite la variazione e/o il subentro di una o più imprese agricole alla forma associativa, ovvero qualsiasi variazione relativa all'impresa agricola proprietaria di un impianto aziendale, purché permanga il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento; il subentro o la variazione è comunicata all'amministrazione competente che verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività entro trenta giorni dalla variazione o dal subentro stessi.

Art. 7 (Approvvigionamento e prodotti da impiegare per gli Impianti)

1. L'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della "*filiera corta*". Per biomassa da filiera corta, si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, prodotti esclusivamente entro 30 Km dal confine comunale.

2. A garanzia della tracciabilità e rintracciabilità della biomassa, i produttori di energia dovranno acquisire per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa:

- i fornitori stessi della biomassa;
- le specie di ciascuna materia prima;
- la relativa superficie di produzione e i dati catastali;
- il quantitativo di prodotto trasportato ed impiegato per la produzione di energia;

- la metodologia di trasporto utilizzata ed il relativo percorso.

3. E' vietato l'utilizzo di qualsivoglia materia derivante da rifiuti o da attività di depurazione.

Art. 8 (Esercizio degli impianti di digestione anaerobica)

1. Per l'attivazione e l'esercizio degli impianti di digestione anaerobica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e rientranti nell'ambito di applicazione del art. 7 comma 2, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e le relative norme di attuazione, nonché le linee guida regionali in materia urbanistica e di impatto paesaggistico.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa agricola singola o associata o il soggetto titolare dell'impianto, oltre alla documentazione prevista dalle norme attuative del d.lgs. 387/2003, trasmette all'amministrazione competente:

a) la dichiarazione con la quale attesta di essere proprietaria dell'impianto o di averne la disponibilità, o di produrre gli effluenti di allevamento e/o di averne la disponibilità, o di produrre delle biomasse in ingresso e essere utilizzatrice del digestato ai fini agronomici, o la destinazione del digestato, come sottoprodotto, secondo la normativa vigente;

b) il titolo di disponibilità dei terreni ai fini della produzione agricola, individuati catastalmente e riportati su apposita cartografia;

c) la relazione agronomica iniziale che attesta l'effettiva capacità di produzione delle biomasse e l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto all'uscita dello stesso o la destinazione del digestato, come sottoprodotto, secondo la normativa vigente;

d) la relazione tecnica di calcolo dell'impianto contenente anche i presunti valori dei parametri del digestato in uscita, in particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo, metalli pesanti e carica batterica patogena;

e) il costo delle operazioni per la dismissione dell'impianto e del ripristino ambientale del sito, corredato da una relazione tecnica con la quale sono descritte, calcolate e definite economicamente tutte le varie fasi di dismissione;

f) la garanzia finanziaria di cui all'articolo 14.

g) lo studio previsionale sulle emissioni odorifere di cui all'Art. 4 comma 5, 6 e 7.

3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), f) e g) devono essere mantenuti per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto e costituiscono la condizione imprescindibile per l'esercizio dell'impianto.

4. Le amministrazioni competenti provvedono a verificare la conformità dell'impianto alle norme igieniche sanitarie, urbanistiche ed ambientali.

5. Sono consentite la variazione e/o il subentro di uno o più soggetti proponenti la realizzazione dell'impianto, ovvero qualsiasi variazione relativa al soggetto proprietario di un impianto, purché permanga il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento; il subentro o la variazione è comunicata all'amministrazione competente che verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività entro trenta giorni dalla variazione o dal subentro stessi.

6. In fase di avviamento dell'impianto e nelle fasi di esercizio dello stesso, ogni quadrimestre, devono essere riscontrati i parametri, di cui al comma 2 lettera d), del digestato in uscita, attraverso apposite analisi effettuate da laboratorio certificato, a spese del proponente e trasmesse tempestivamente al Comune.

7. Qualora le biomasse siano costituite o contengano SOA (sottoprodotti di origine animale - come indicati all'art. 8, comma 2, punto 1)) il soggetto proponente la realizzazione dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dai regolamenti CE 1069/2009 e UE 142/2011 e s.m.i..

Art. 9 (Esercizio degli impianti a biomassa)

1. Per l'attivazione e l'esercizio degli impianti a biomassa di cui all'articolo 2 comma 1, lett. f), si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e le relative norme di attuazione, nonché le linee guida regionali in materia urbanistica e di impatto paesaggistico.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa agricola singola o associata o il soggetto titolare dell'impianto, oltre alla documentazione prevista dalle norme attuative del d.lgs. 387/2003, trasmette all'amministrazione competente:

a) la dichiarazione con la quale attesta di essere proprietaria/o dell'impianto o di averne la disponibilità, di averne la disponibilità degli effluenti di allevamento e/o delle biomasse in ingresso;

b) il titolo di disponibilità dei terreni ai fini della produzione agricola, individuati catastalmente e riportati su apposita cartografia;

c) la relazione agronomica iniziale che attesta l'effettiva capacità di produzione e/o disponibilità delle biomasse necessarie al funzionamento dell'impianto;

d) il piano di smaltimento dei residui della combustione laddove attesi;

e) il costo delle operazioni per la dismissione dell'impianto e del ripristino ambientale del sito, corredato da una relazione tecnica con la quale sono descritte, calcolate e definite economicamente tutte le varie fasi di dismissione;

f) la garanzia finanziaria di cui all'articolo 13.

g) lo studio previsionale sulle emissioni odorifere di cui all'Art. 4 comma 3, 4 e 5.

h) lo studio previsionale sulle emissioni in atmosfera secondo le normative vigenti.

3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed f) devono essere mantenuti per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto e costituiscono la condizione imprescindibile per l'esercizio dell'impianto.

4. Le amministrazioni competenti provvedono, ognuna per le proprie competenze, a verificare la conformità dell'impianto alle norme igieniche sanitarie, urbanistiche ed ambientali.

5. Sono consentite la variazione e/o il subentro di uno o più soggetti proponenti la realizzazione dell'impianto, ovvero qualsiasi variazione relativa al soggetto proprietario di un impianto, purché permanga il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento; il subentro o la variazione è comunicata all'amministrazione competente che verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività entro trenta giorni dalla variazione o dal subentro stessi.

Art. 10 (Trasporto dei materiali e stoccaggio del digestato)

1. Il trasporto dei materiali da trattare all'impianto e del digestato per l'utilizzazione agronomica deve avvenire secondo quanto stabilito dall'art.7 comma 1.

2. Per il trasporto dei materiali e lo stoccaggio del digestato troveranno applicazione le vigenti norme specifiche per ogni "tipologia" di prodotto e/o di digestato.

3. In accordo con quanto previsto dai commi 5), 6) e 7) dell'art. 4, la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari per limitare al massimo le emissioni odorigene quali lo stoccaggio in luoghi chiusi.

Articolo 11 - (Misure di compensazione ambientale)

1. Fermo restando che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei comuni, l'autorizzazione può prevedere l'individuazione di misure compensative a carattere non meramente patrimoniale a favore del Comune e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza. Gli interventi potranno riguardare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: interventi di opere verdi, interventi sul patrimonio edilizio pubblico al fine di ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica, spese per realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, giardini pubblici, etc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (posti ad es. su edifici comunali) o altre opere compatibili, da cedere al Comune, previa presentazione di progetto da approvare nei modi di legge, ovvero, a scelta del medesimo Comune, corrispondere l'equivalente somma a titolo di benefit per il riequilibrio territoriale.

2. La somma a titolo di benefit per il riequilibrio territoriale da rivalutare annualmente tenendo conto degli indici Istat, dovuto per gli impianti di cui al presente regolamento è pari allo **0,50 % del valore dell'investimento** per tutti gli impianti.

3. La Società assumerà pertanto l'impegno di fare realizzare a proprie cure e spese le opere di compensazione di cui al presente articolo, o altre opere e servizi concordati con il Comune, affidandone la realizzazione ad impresa da essa nominata, in possesso dei requisiti di legge, previa progettazione delle medesime opere, da sottoporre alla preventiva approvazione ed accettazione dell'Area 3[^] (Ufficio Tecnico) del Comune di Sermoneta.

4. L'impegno assunto dalla Società con i suddetti atti si riterrà completato con la consegna delle opere di compensazione al Comune che, in segno di accettazione, le prenderà in consegna con atto formale dell'organo competente, dopo il collaudo di legge a cura dell'Area 3[^].

5. Dopo la consegna, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di compensazione competerà al Comune.

6. L'importo delle opere di compensazione ambientale di cui al presente articolo, modulato in funzione della potenza dell'impianto da assentire si intende comprensivo dell'IVA di legge e delle spese tecniche.

Art. 12 (Oneri istruttori)

1. Il proponente, per l'attivazione di qualsiasi tipo di procedimento, è tenuto a corrispondere i relativi diritti di istruttoria la cui attestazione di versamento dovrà essere allegata alla comunicazione/istanza.

2. L'importo del diritto, variabile a seconda della potenza dell'impianto, verrà stabilito con apposito atto deliberativo di recepimento del presente Regolamento dal Consiglio Comunale.

Art. 13 (Garanzia finanziaria)

1. La garanzia finanziaria di cui agli articoli 8, comma 2, lettera f) e 9, comma 2, lettera f) deve essere pari al costo di dismissione dell'impianto e ripristino del sito allo stato originario.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 è stabilita secondo i seguenti criteri e modalità:

a) per tutti gli impianti la garanzia è prestata mediante polizza fidejussoria bancaria in base a computo metrico da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione;

b) la garanzia è presentata trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio dell'impianto;

c) la durata della fidejussione deve coprire un periodo pari all'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi comprese eventuali proroghe, più un anno.

3. La polizza fideiussoria di cui al comma 2 potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente ed il Comune.

4. Il proponente dovrà dotarsi, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, di apposita polizza fideiussoria bancaria di responsabilità civile verso terzi con la quale dovrà coprire qualsiasi tipologia di danno causato dall'impiantistica sia per rotture accidentali che per atti vandalici.

5. In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto realizzato, fatti salvi quelli al di sotto dei 200kw di potenza, esso dovrà essere obbligatoriamente dismesso.

Art. 14 (Sanzioni)

1. Ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

a. la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro i termini stabiliti dall'articolo 13, ovvero il mancato rinnovo della stessa, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; la mancata presentazione della garanzia finanziaria oltre il 30° giorno dalla sospensione comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

b. Il mancato rispetto di quanto stabilito all'art.7 comma 1 comporta la sanzione amministrativa da euro 4.000 (quattromila) ad euro 20.000 (ventimila)

c. la perdita dei requisiti previsti agli articoli 8, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 4.000 (quattromila) ad euro 20.000 (ventimila);

d. il ritardo nella comunicazione di qualsiasi subentro o variazione entro i termini previsti agli articoli 8 e 9, comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione da euro 600 (seicento) ad euro 1.200 (milleduecento);

e. la mancata acquisizione dei dati previsti dall'art.7 comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro.

f. la reiterata violazione dei precedenti commi b),c) e d), comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

g. la produzione di rumori, odori o altre emissioni moleste dovute a cattiva conduzione o deterioramento dell'impianto, segnalati con ripetuti esposti e verificate dalle Autorità competenti, determina la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il 30° giorno dalla sua pubblicazione sull'Albo pretorio.